

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 – 2024

Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Siracusa

Il presente Piano viene redatto in osservanza alle disposizioni della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dei suoi decreti attuativi d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, del d.lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”, del DPR 62/2013 “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, del d.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del d.lgs. 33/2013”, nonché sulla base delle indicazioni contenute nell’ultimo Piano Nazionale Anticorruzione approvato da ANAC con delibera 1064 del 13/11/2019 e, per finire, sulla base delle indicazioni fornite da ANAC con la delibera 777/2021.

Esso rappresenta una misura preventiva diretta ad evitare e anticipare il manifestarsi di comportamenti corruttivi e appropiare il concetto di corruzione in modo tale da ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività, si rilevi l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, si presenta composto da due sezioni, la prima dedicata alla **prevenzione della corruzione** e la seconda dedicata agli **adempimenti in materia di trasparenza**.

Esso:

- 1) è stato elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPCT, Dr. Giuseppe Valvo sotto la supervisione e il controllo del Consiglio Direttivo provinciale dei Medici Veterinari di Siracusa;
- 2) è stato approvato con delibera n.3 in data 12 aprile 2022 dal Consiglio Direttivo dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Siracusa, di seguito denominato “Ente” o “Ordine”.

(Delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 12 aprile 2022)

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dr Valvo Giuseppe (Consigliere Ordine Provinciale)

INDICE

1. Sezione - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

1.1	Premessa	3
1.2	Entrata in vigore	10
1.3	Quadro Normativo	10
1.4	Soggetti destinatari e attuatori del Piano	13
1.5	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	14
1.6	Gestione del rischio: Analisi del contesto (interno ed esterno), Individuazione aree di rischio, Valutazione del rischio, Trattamento del rischio, Misure di prevenzione.	16
1.7	Sistema Disciplinare	26
1.8	Elenco Reati	26
1.9	Principi generali di comportamento	26
1.10	Il Whistleblowing	27

2. Sezione - Piano Triennale della Trasparenza

2.1	Premessa	35
2.2	Principali novità	36
2.3	Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	37
2.4	Fonti normative	37
2.5	contenuti	38
2.6	Accesso civico per mancata pubblicazione di dati	40
2.7	Accesso e privacy	40

3. Modelli

ALLEGATO A	Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico Whistleblowing	42
ALLEGATO B	Modello richiesta accesso civico	47
ALLEGATO C	Tabella valutazione rischio	48
ALLEGATO D	Tabella misure preventive	49

1. Sezione - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

1.1 Premessa

La legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” si basa essenzialmente su tre capisaldi:

1. l’adozione di un PNA che detta le linee guida in materia e i criteri applicativi che devono sovrintendere le attività dell’ Ente;
2. la nomina di un RPCT di esclusiva competenza dell’ Ente;
3. l’adozione di adeguate misure generali (la rotazione del personale, l’informatizzazione dei processi e la formazione del personale) a cui si devono aggiungere specifiche misure volte a prevenire il fenomeno corruttivo.

In materia di trasparenza è stato, poi, emanato il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, disciplina innovata a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016.

Il DL 90/2014, convertito dalla legge 114/2014, ha trasferito all’ANAC, Autorità Nazionale Anti Corruzione, tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica. Ad oggi, pertanto, è l’ANAC che:

1. coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
2. promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
3. predispone il PNA;
4. definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

1.1.2 L’ANAC elabora e approva il PNA.

Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall’Autorità in data 11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.

Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione n. 12 del 2015 di aggiornamento del PNA. Detto aggiornamento si è reso necessario a seguito delle novelle normative intervenute successivamente all’approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014, convertito dalla legge 114/2014, che ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 831, che presenta un’impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013.

Infatti, l’Autorità ha deciso di svolgere solo “approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”.

Detto piano infatti si caratterizza per i seguenti elementi:

- resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall'aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche alle loro caratteristiche;
- in ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016;
- approfondisce l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anti corruzione, la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina e la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. Whistleblower) su cui l'Autorità ha adottato apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;
- la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto n. 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;
- i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggiore coordinamento.

1.1.3 il Piano Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2019

Con la delibera dell'ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 contenente l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ed i relativi allegati, l'ANAC ha proceduto all'aggiornamento 2019 al PNA, con riferimento ai seguenti approfondimenti:

- RPCT
- Delibera n. 215 del 2019 e rotazione del personale
- Le misure generali

Secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 (art. 1, co. 2 bis), come modificata dal D.Lgs. 97/2016, il lavoro è volto ad identificare “i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, al fine di supportare e di indirizzare le amministrazioni e gli altri soggetti cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione nella predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il nominativo del RPCT deve essere indicato nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 43 comma 1 D.Lgs. 33/2013) e va pubblicato sul sito dell'amministrazione – sezione **“Amministrazione Trasparente – Altri contenuti/prevenzione della corruzione”**.

In particolare l'aggiornamento 2019 è di sicuro interesse perché si concentra sui seguenti argomenti:

- 1) ruolo e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 2) trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali;
- 3) rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati (RPD);
- 4) rotazione ordinaria e straordinaria dei dirigenti.

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo che il legislatore assegna al RPCT che è quello di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi.

Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema dei controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di malaadministration.

E' al RPCT che l'ANAC si rivolge per comunicare l'avvio del procedimento di vigilanza di cui al richiamato art. 1, co 2, lettera f), della legge 190/2012. Tale comunicazione può essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile per l'avvio del procedimento.

In questa fase il RPCT è tenuto a collaborare attivamente con l'Autorità e a fornire le informazioni e i documenti richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una relazione quanto più esaustiva possibile, utile ad ANAC per svolgere la propria attività.

Il legislatore assegna al RPCT il compito di svolgere all'interno dell'amministrazione una "attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione" (art. 43, co 1, d.lgs. 33/2013).

Giova inoltre ricordare che l'Autorità qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 14 del d.lgs. 33/2013 rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili ai sensi dell'articolo 47 dello stesso decreto si rivolge al RPCT dell'amministrazione perché fornisca le motivazioni del mancato adempimento. Spetta al RPCT, quindi, verificare se l'inadempimento dipenda dalla mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati trasmettendo, se ricorra questa ipotesi, i dati identificativi del soggetto che abbia omesso la comunicazione.

Come abbiamo accennato in premessa questo Piano e tutta l'attività amministrativa in materia di anticorruzione ha un'efficacia preventiva in quanto volta ad evitare episodi corruttivi.

In questo contesto all'interno del PNA 2016, l'ANAC scrive che "partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi".

Riguardo alla gestione del rischio di corruzione, l'Autorità ha confermato anche per il prossimo triennio che la gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

- A. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi di corruzione e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
- B. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe;
- C. ponderazione del rischio: dopo avere determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla ponderazione che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico livello di rischio (valore della probabilità per valore dell'impatto);
- D. trattamento: il processo di gestione del rischio si conclude con il trattamento, che consiste nell'individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

L'ultima norma in ordine temporale che ha inciso sulla materia è stato il d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Le modifiche introdotte da questo decreto, pubblicato in GU il giorno 08/06/2016 ed entrato in vigore dopo 15 giorni in data 23/06/2016, hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 – 2024 – Ordine Medici Veterinari di Siracusa

diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Il nuovo **articolo 2-bis del d.lgs. 33/2013** individua, infatti, tra le categorie di soggetti obbligati, anche gli Ordini professionali.

1.1.4 il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della Legge 190/2012, il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente.

Ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. n. 33/2013, come integrato e modificato dal d.lgs. 97/2016, il RPCT, assumendo anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, esercita un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Al RPCT è assegnato un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione adottati, pertanto il cardine del ruolo del RPCT è centrato proprio sul prevenire la corruzione per il contrasto dell'insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva.

Con delibera n.9 del 27 ottobre 2020, il Consiglio Direttivo dell'Ente ha proceduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella persona del dr. Valvo Giuseppe.

La scelta è ricaduta su un Consigliere dell'Ente in quanto la struttura organizzativa non consente l'assegnazione di tale ruolo ad altro personale.

1.1.5 delibera ANAC 777 del 24 novembre 2021

L'Autorità, con la delibera 777/2021 ha valutato, ai sensi dell'art. 3, co. 1 ter, del d.lgs. 33/2013 che gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte dagli Ordini professionali possano essere precisati in una logica di semplificazione, tenendo conto dei seguenti principio e criteri:

- a) principio di compatibilità (art. 2-bis, co.1, lettera a) del d.lgs. 33/2013), che impone di applicare la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche agli ordini professionali "in quanto compatibile". Ove gli obblighi di pubblicazione non siano considerati "compatibili" sono ritenuti non applicabili;
- b) riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento. Ove possibile, e non contrastante con le finalità della pubblicazione, possono essere ampliati i termini entro cui i dati devono essere pubblicati e aggiornati;
- c) semplificazioni degli oneri per gli ordini di ridotte dimensioni organizzative secondo il principio di proporzionalità,
- d) semplificazione delle modalità attuative attraverso una riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, sempre in coerenza con la finalità della norma che ne impone la pubblicazione;
- e) in via residuale ed eventuale e, ove possibile, assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione da parte degli ordini dai collegi nazionali invece che da parte di quelli territoriali.

L'Autorità ritiene, invece, che non possono formare oggetto di precisazione quegli obblighi di pubblicazione previsti nel d.lgs. 33/2013 che siano assistiti da sanzioni o vincoli di efficacia indicati specificatamente dal

legislatore. Si tratta, in particolare, dei casi cui sono previste sanzioni per violazioni di obblighi ex art. 47 e dei casi in cui la pubblicazione dei dati del d.lgs. 33/2013 è considerata condizione legale di efficacia dei provvedimenti.

Secondo quanto sopra esposto, l’Autorità indica le seguenti semplificazioni:

1) rilevazione della “non compatibilità” di alcuni obblighi di pubblicazione, con esclusione quindi dell’obbligo di pubblicare i seguenti dati:

- art. 10 “Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione” con riferimento alle disposizioni che riguardano la trasparenza del ciclo di gestione della performance (co. 4) e alla predisposizione e pubblicazione del piano e della relazione sulla performance (co. 6, 8);
- art. 20 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale”;
- art. 29, “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, co. 2.

2) revisione dei termini di aggiornamento:

in particolare, i termini di aggiornamento sono stati rivisti ed ampliati (come esplicitato negli allegati 1 e 2 alla presente delibera) per la pubblicazione dei seguenti dati:

- a) art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013, relativo ai tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale;
- b) art. 17, co. 2 d.lgs. 33/2013, relative al costo del personale non a tempo indeterminato;
- c) art. 18, d.lgs. 33/2013, sugli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti;
- d) art. 29, co. 1, 1-bis d.lgs. 33/2013, sul bilancio, preventivo e consuntivo;
- e) art. 32, co. 1, d.lgs. 33/2013 con riguardo alla carta dei servizi;
- f) art. 35, d.lgs. 33/2013, sulla pubblicazione relativa ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all’acquisizione d’ufficio dei dati.

3) assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione mediante rinvio con collegamento ipertestuale ad altri documenti, di contenuto analogo:

- a) art. 16, con riferimento alla dotazione organica e ai costi del personale, art. 17, con riferimento ai dati sul personale non a tempo indeterminato. Tali obblighi possono essere assolti con rinvio alla specifica sezione del conto annuale da inviare al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), di cui all’art. 60, co. 2, del d.lgs. 165/2001, in cui i dati sono pubblicati. Ciò considerato che il conto annuale prevede l’inserimento dei dati relativi alla dotazione organica e alle relative spese sostenute;

4) riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, ai fini della semplificazione delle modalità attuative con riferimento a:

- a) pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12. D.lgs. 33/2013): gli ordini pubblicano lo Statuto, ove presente, o altro atto organizzativo, anche di natura regolamentare, che disciplina l’attività e l’organizzazione della categoria professionale di riferimento; le leggi regionali; il codice di condotta e codice disciplinare e il codice deontologico della categoria professionale di riferimento;

b) pubblicazione dei dati sull'organizzazione dell'amministrazione (art. 13 d.lgs. 33/2013): gli ordini non sono tenuti a pubblicare i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e di gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze (lettera a) e dell'indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale (lettera b).

Si conferma, invece, l'obbligo di pubblicazione dei dati dell'organizzazione dell'ordine mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche da cui risultino anche i nomi dei dirigenti o dei "responsabili degli uffici", ove non vi siano dirigenti (lettera c); nonché dell'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali (lettera d);

c) pubblicazione dei dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013): gli ordini pubblicano in tabella i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale o altre articolazioni interne, ove non vi siano uffici di livello dirigenziale;

d) pubblicazione dei dati sulla contrattazione integrativa, (art. 21, co. 2, d.lgs. 33/2013): gli ordini pubblicano i dati sulla contrattazione integrativa, ove stipulata;

e) pubblicazione dei dati relativi al bilancio, preventivo e consuntivo (art. 29, co. 1 e 1-bis, d.lgs. 33/2013): gli ordini pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con una spiegazione semplificata in forma sintetica dei dati sulle entrate e sulle spese. Per la spiegazione semplificata si può pubblicare, in alternativa, la relazione del Tesoriere, ove redatta;

f) pubblicazione dei dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31, d.lgs. 33/2013): gli ordini pubblicano i dati relativi agli atti degli organismi di controllo, o altri con funzioni analoghe, comunque denominati, sull'attività e l'organizzazione;

g) pubblicazione dei dati sui servizi erogati (art. 32, d.lgs. 33/2013): gli ordini pubblicano tali dati con riferimento ai soli servizi resi ad utenti esterni, ove ve ne siano, e no quelli resi agli associati;

h) pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35, co. 1, d.lgs. 33/2013): negli Allegati alla delibera, cui si rinvia, sono inserite mere precisazioni sui contenuti dei soli obblighi di pubblicazione previsti alle lettere a), b), e c), riguardanti il procedimento, l'unità organizzativa responsabile dello stesso e i recapiti dell'unità organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale;

i) pubblicazione delle informazioni necessarie per i pagamenti informatici (art. 36, d.lgs. 33/2013): gli ordini pubblicano i dati sui pagamenti facendo riferimento al sistema di pagamenti informatici PagoPa. Nelle sole more dell'adeguamento a quest'ultimo, continua ad essere pubblicato l'IBAN;

m) pubblicazione di dati su interventi straordinari e di emergenza (art. 42, d.lgs. 33/2013): gli ordini pubblicano tali dati solo ove siano stati effettuati tali interventi.

5) assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli ordini da parte di quelli nazionali:

a) contrattazione collettiva nazionale (art. 21, co. 1, d.lgs. 33/2013). L'obbligo è assolto solo dalle Federazioni nazionali; gli ordini territoriali possono assolvere a tale obbligo con un [link](#) che rinvii al dato pubblicato sul sito dell'ordine nazionale.

Sempre nell'ottica delle semplificazioni applicabili per la predisposizione del PTPC, l'Autorità ha ritenuto di utilizzare la soglia dimensionale del numero di dipendenti, inferiore a cinquanta, per individuare gli ordini cui sono applicabili le indicazioni seguenti. Ciò nella consapevolezza che in tal modo ci si rivolge alla maggior parte di detti enti.

In particolare si ritiene che gli ordini con meno di cinquanta dipendenti possono:

- a) ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore. Tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico;
- b) nell'identificare le aree a rischio corruttivo, limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore all'art. 1, co. 16, l. 190/2012 (autorizzazione/concessione, contratti pubblici, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, concorsi e prove selettive), e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, come, ad esempio, le tre aree specifiche relative alla formazione professionale continua, al rilascio di pareri di congruità, all'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici. Considerato, tuttavia, che le attività svolte dagli ordini sono eterogenee, ciascun ente, nell'individuare le aree a rischio specifico, tiene naturalmente conto di quelle che afferiscono alle funzioni di propria competenza.
- c) nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificare chiaramente, per ogni misura, solo alcuni elementi: il soggetto responsabile dell'attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione e i tempi di monitoraggio sull'attuazione della stessa.

Si fa presente che rimane nell'autonomia degli enti stabilire eventuali modalità di aggregazione e collaborazione tra ordini nazionali e territoriali, per lo scambio e la condivisione di informazioni per la predisposizione dei PTPCT di ciascun ente.

Pertanto i contenuti del Piano sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA ultimo aggiornamento, ove applicabili, e tenendo conto della natura dell'Ente e delle specificità organizzative e strutturali che caratterizzano questo tipo di struttura.

Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022/2024 non può quindi prescindere da tutta una serie di aggiornamenti e novità che hanno riguardato l'applicabilità al sistema ordinistico tout court delle disposizioni in tema di Anticorruzione e Trasparenza. In questo senso risulta comunque auspicabile uno sviluppo dei tavoli tecnici fra i Consigli Nazionali degli Ordini Professionali e l'ANAC al fine di correggere anomalie e/o perfezionare le attività previste a questi fini.

Si ribadisce inoltre un concetto generale per il quale il sistema ordinistico non è completamente estraneo alla ragion d'essere della norma stessa, in generale, in quanto fonda la sua natura e la sua funzione come organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale anche dal punto di vista etico: a questo proposito basti ricordare che l'Ordine si è dotato di un proprio codice di autodisciplina (Codice Deontologico) in cui è evidente il continuo richiamo al rispetto della normativa vigente con un alto senso etico, e non solo in senso "letterale".

D'altronde, è errata l'opinione diffusa vetero-corporativista dell'Ordine come luogo di tutela degli interessi degli iscritti anziché del diritto dei cittadini a ricevere prestazioni di qualità, avendo il coraggio di guardare all'utenza come il vero oggetto della tutela. Gli Ordini devono essere in prima linea nella promozione della cultura della legalità, e intervenire quando vi sono comportamenti che mettono in crisi il decoro e la dignità della loro comunità professionale. La diffusione della cultura della legalità è una priorità per tutto il sistema associativo e sociale e il sistema ordinistico deve sentirsi costantemente impegnato, con regole e comportamenti, ad impedire ogni possibile contiguità con illegalità, corruzione, omertà.

L'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Siracusa ritiene sia un dovere preciso diffondere tra i propri iscritti il senso di responsabilità civile, con il fine di formare professionisti liberi e consapevoli del loro ruolo

sociale, orientato ad indirizzare il professionista verso una responsabilità che tenga conto sia della scienza che della coscienza. Una esortazione a tutti i medici veterinari alla necessità di attenersi alla formula dell'impegno e della solidarietà, delle scelte adeguate e dell'operare nel solo interesse della salute degli animali e della persona.

1.2 Entrata in vigore

Il PTPC entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio direttivo dell'Ente, ha validità triennale.

Il PTPC costituisce l'atto attraverso il quale vengono individuate le strategie complessive per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità con riferimento alle attività istituzionalmente svolte dalla Federazione. Gli strumenti finalizzati alla prevenzione e costituenti il Piano medesimo andranno via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al ritorno ottenuto dalla loro applicazione.

L'obiettivo finale che si intende perseguire è quello di creare un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto delle regole, ovvero una cultura della legalità e dell'etica pubblica tale da realizzare un filtro sempre più stretto verso eventuali tentativi di comportamenti illeciti. I mezzi principali attraverso i quali raggiungere l'obiettivo sono, in particolare:

- 1) la sensibilizzazione di tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento;
- 2) osservare le procedure e le regole interne;
- 3) assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto di interessi,
- 4) vigilare sul rispetto delle disposizioni relative alla inconfiribilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

1.3 Quadro Normativo

Per la stesura del Piano si è tenuto conto, fra le altre, delle norme di seguito elencate:

- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con delibera dell'A.N.A.C. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, con particolare riguardo all'art. 2, commi 2 e 2 bis;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, rubricato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, contenente "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, volta a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento delle sanzioni per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, a quelle volte al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, alla reintroduzione del reato di falso in bilancio
- Determinazione dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 831 del 3.8.16) pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016;
- D.Lgs. del 25 maggio 2016 n. 97 – “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
- Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 - “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016”;
- Determinazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 – “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
- Delibera ANAC n. 241 del 8.03.2017 - “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 su obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”;
- Determinazione ANAC n.1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- ANAC Linee Guida recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”;
- Linee guida recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”;
- ANAC Delibera numero 907 del 24 ottobre 2018 Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali;
- ANAC Delibera 30 ottobre 2018 Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n. 1033);
- ANAC Delibera n. 1102/18 - Regolamento del 7/12/18 - Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’art. 211 del decreto stesso;

- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.
- ANAC Delibera n. 114 del 13 febbraio 2019 concernente le Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”;
- DELIBERA ANAC 15 maggio 2019 Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (Delibera n. 417);
- Autorità Nazionale Anticorruzione, Linee guida 11 aprile 2019 "Misure straordinarie art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90";
- Circolare n. 1 del 2019 Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d.FOIA) – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro Pubblica Amministrazione.
- Linee guida n. 4 aggiornate a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno 2019 n. 55 - Aggiornamento delle Linee guida, ai soli fini dell'archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273 Delibera ANAC 636 del 10 luglio 2019;
- DELIBERA ANAC 5 giugno 2019 Linee guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”.(Delibera n. 494);
- DELIBERA ANAC 26 giugno 2019 Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241, per l'applicazione dell'articolo 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (Delibera n. 586);
- DELIBERA ANAC 26 giugno 2019 Linee guida n. 11 recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea». (Delibera n. 570);
- ANAC - Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);
- Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 920 nell'adunanza del 16 ottobre 2019);
- Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Approvato con delibera n. 861 del 2.10.2019);
- DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 Piano Nazionale Anticorruzione 2019.
- ANAC - Bozza di linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche;
- ANAC - Seste linee guida sui requisiti dei commissari ed esperti nominati ai sensi dell'art. 32 del decreto legge n. 90 del 2014 e sull'applicabilità della disciplina in materia di conflitto di interessi, inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi.
- Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 - delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.
- D. LGS. 24/2023 predispone **nuove regole circa il whistleblowing**, ovvero la segnalazione di illeciti di cui un dipendente, collaboratore, professionista sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

B) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

- Articolo 314 c.p. - Peculato.
- Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
- Articolo 317 c.p. - Concussione.
- Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
- Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
- Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
- Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

1.4 Soggetti destinatari e attuatori del Piano

Premessa necessaria all'inquadramento dei soggetti destinatari e attuatori del Piano è la valutazione della struttura organizzativa dell'Ente, priva di un numero adeguato di personale dipendente. È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati, nonché a tutti i coloro che a diverso titolo sono coinvolti nell'attività politico-istituzionale e amministrativa dell'Ente, di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano. Nonostante le difficoltà espresse, il PTCP è stato comunque elaborato con l'intento di dare attuazione alle norme sulla trasparenza e all'anticorruzione, garantendo la maggiore coerenza possibile con i principi generali espressi dalle norme e le disposizioni concretamente attuabili.

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari e attuatori del PTCP:

- I componenti del Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei revisori dei conti;
- Il personale dipendente (ove presente);
- I componenti dei gruppi di lavoro, i consulenti e i collaboratori;
- I titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.
- Tutti i collaboratori

1.4.1 Consiglio Direttivo

L'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Siracusa provvede alla diffusione del presente Piano attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". I destinatari nello svolgimento dei propri compiti e attività di competenza, si uniformano ai principi e ai contenuti definiti nel presente documento, attuando le misure di prevenzione di seguito individuate. I componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine di Siracusa per il periodo 2021-2024 hanno obbligo di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, poiché il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [art. 13, lett. b), che ha modificato l'art. 14 del D.Lgs. 33/2013].

A questi spetta il compito:

- di designare il Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- adotta, su segnalazione del Responsabile della Prevenzione e della corruzione, il PTPC , i suoi aggiornamenti e tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- valuta e segnala casi di personale conflitto di interessi, situazioni di illecito e di inconferibilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013

1.4.2 il Collegio dei Revisori dei Conti

È l'organo di controllo amministrativo contabile, disciplinato dal DLgsCPS 13 settembre 1946, n.233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233" (può essere reso assimilabile all'organismo di controllo interno nelle more di adeguare l'ente alle norme del controllo interno ai sensi del d. lgs 165/2001 e del d.lgs 286/1999). Anche l'Organo Collegiale così individuato sarà oggetto di riorganizzazione a seguito della già citata Legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Ai fini del P.T.P.C.:

- a) partecipa al processo di gestione del rischio;
- b) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- c) svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
- d) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);
- e) valuta e segnala casi di personale conflitto di interessi, situazioni di illecito e di inconferibilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013

1.4.3 Il personale dipendente dell'amministrazione (ove presente)

Partecipa al processo di gestione del rischio e ha il compito di:

- a) segnalare le situazioni di illecito al referente e al responsabile dell'anticorruzione, al proprio dirigente e all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- b) segnalare casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990).

1.4.4 I componenti dei gruppi di lavoro, i consulenti, i collaboratori, e i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture e/o altri soggetti che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con l'Ente:

segnalano le situazioni di illecito, si adeguano e si impegnano ad osservare le disposizioni impartite dal Codice etico e di comportamento oltre che il presente piano.

1.5 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Con delibera del 27/10/2020, Il Consiglio Direttivo dell'Ordine di Siracusa ha nominato il Dott. Valvo Giuseppe - consigliere eletto privo di deleghe gestionali - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche "RPCT") preposto alla redazione del presente documento, nonché a vigilare sul funzionamento e sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione adottate.

In conformità dei dettami della Legge 190/2012, il RPCT è incaricato dei seguenti compiti:

- redigere e aggiornare il Piano, proponendo all'organo di indirizzo amministrativo l'approvazione del suddetto documento, nonché curarne la pubblicazione nel sito istituzionale;
- redigere una relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta da trasmettere all'organo di indirizzo amministrativo, nonché curarne la pubblicazione nel sito istituzionale;
- riferire all'organo di indirizzo amministrativo sull'attività svolta;
- monitorare i rapporti tra l'Ordine Provinciale ed i soggetti terzi con cui stipulano contratti, mediante controlli a campione di natura documentale;
- ricevere segnalazioni che evidenzino condotte illecite o configurino la possibilità di un potenziale rischio di corruzione;
- ricevere le segnalazioni in caso di conflitti di interesse rilevati tramite apposita modulistica ovvero in casi di violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

Si precisa che il PTPCT e la relazione annuale sono pubblicate nel sito istituzionale www.ordineveterinarisiracusa.it all'interno della sezione Amministrazione Trasparente.

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, è opportuno specificare che il Consiglio Direttivo competenze dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Siracusa, con verbale n. 3 del 19/02/2021, ha designato il dott. Aldo Gallo come 'Responsabile della protezione dei dati personali' (RPD o DPO). In considerazione delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione 2021 e del Garante per la protezione dei dati personali, il RPCT e il RPD svolgono i propri compiti e responsabilità in piena autonomia, essendo due figure ben distinte.

Il RPD è la figura designata dal Titolare o dal Responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo, cooperando con il Garante per la protezione dei dati e costituendo punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali.

Il sopracitato Responsabile costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere

al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Occorre tuttavia precisare che, come ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere su istanza di accesso civico (doc. web n. 9090308 del 7 febbraio 2019), il Garante non può pronunciarsi sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 e sull'esistenza di un eventuale interesse qualificato dell'istante, che rimangono di competenza dell'amministrazione adita (sindacabili di fronte alle competenti autorità, ai sensi dell'art. 25 della citata legge).

1.6 Gestione del Rischio

La gestione del rischio è un processo trasversale che prevede il coinvolgimento dei soggetti destinatari del Piano al fine di presidiare le attività dell'Ordine provinciale in ambito rischio corruttivo e ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, favorendo un miglioramento continuo dell'Ente. In tale contesto, il sistema di prevenzione della corruzione dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Siracusa è strutturato nelle seguenti fasi logiche:

- Analisi del contesto (interno ed esterno);
- Individuazione aree di rischio;
- Valutazione del rischio;
- Trattamento del rischio;
- Misure di prevenzione.

Definizione delle misure in coerenza con il livello di rischio individuato e monitoraggio sul funzionamento del processo.

Nell'elaborazione della metodologia utilizzata per la gestione del rischio, sono stati osservati i principi fondamentali richiamati dall'A.N.AC. nei diversi P.N.A. e le normative di riferimento applicabili.

1.6.1 Analisi del Contesto

A fronte della natura e delle funzioni istituzionali svolte da ciascun ordine professionale, gli Ordini Provinciali hanno precise responsabilità verso i propri Iscritti, verso la FNOVI e nei confronti della società, sancite dalle leggi e dal Codice Deontologico. L'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Siracusa opera secondo il coordinamento e l'assistenza della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani. Inoltre, i medici veterinari iscritti negli Albi professionali sono obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari.

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

La Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (di seguito anche "FNOVI") è l'Ente Nazionale che riunisce tutti gli Ordini dei Medici Veterinari delle province con sede in Roma. La vita della Federazione è regolata dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 5 aprile 1950, in attesa della piena applicazione della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. L'organo di governo è il Comitato Centrale composto da 13 membri veterinari che durano in carica 3 anni. Il Comitato Centrale è eletto dal Consiglio Nazionale formato dai Presidenti degli Ordini Provinciali.

Visto l'art. 15 D.Lgs. C.P.S. 233/1946, il cui regolamento di esecuzione è contenuto nel D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, nonché l'art. 4 della L. 3/2018, al Comitato Centrale della Federazione spettano le seguenti attribuzioni, prevalentemente a favore degli Ordini Provinciali:

- predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
- vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
- coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;
- promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;
- dare direttive di massima per la soluzione delle controversie;
- esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi del Ordini.

Per quanto concerne l'assistenza e il coordinamento a favore degli Ordini Provinciali, FNOVI provvede principalmente alle seguenti attività:

- Agevolare gli adempimenti amministrativi a carico degli Ordini Provinciali, fornendo, laddove possibile, assistenza diretta (anche economica) ed indiretta (tramite apposite convenzioni), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto delle PEC, l'acquisto di un programma per la gestione della Fatturazione elettronica, la trasmissione delle PEC ai Ministeri richiedenti, l'assicurazione per responsabilità civile per i componenti dei Consigli Direttivi, Collegio dei Revisori dei Conti etc.;
- Promuovere l'attività formativa tramite l'organizzazione di specifici corsi di aggiornamento dedicati ai dipendenti degli Ordini Provinciali;
- Fornire pareri agli Ordini Provinciali in relazione alle richieste di chiarimento;
- Assistere gli Ordini Provinciali nella redazione di pareri e altre richieste da parte dei propri iscritti;
- Assistere gli Ordini Provinciali nelle attività disciplinari;
- Favorire, da parte dell'Ordine Provinciale, la promozione di attività intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti anche tramite il sistema di aggiornamento ECM e tramite la concessione di patrocinii.

Il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Ente, avente natura giuridica di ente pubblico non economico e che, in quanto tale, è anche in possesso di tutti i requisiti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico, tuttavia è privo di dirigente amministrativo.

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV)

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari, con sede attualmente in Roma, Via Castelfidardo 41, è l'ente associativo senza scopo di lucro e non commerciale e con la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.509 e della delibera n. 4 assunta dall'Assemblea Nazionale dei Delegati in data 17 dicembre 1994.

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari, in attuazione del principio di cui all'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, espleta, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività di assistenza, in favore della Categoria dei Veterinari per la quale è stato originariamente istituito.

In particolari, i compiti di previdenza sono:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia anticipata;
- pensioni di invalidità ed inabilità;
- pensione ai superstiti di reversibilità ed indirette;
- rendita pensionistica.

Le attività di assistenza sono:

- provvidenze straordinarie ed altri interventi assistenziali, di cui agli artt. 39 e 40 del Regolamento di Attuazione allo Statuto;
- prestiti agli iscritti, con garanzia ipotecaria o fideiussoria;
- iniziative ed istituti di promozione e sostegno all'attività professionale e al reddito dei propri associati, con particolare riguardo ai giovani iscritti, anche con l'offerta di strumenti finanziari e servizi.

I compiti di previdenza e le attività di assistenza sono descritti e disciplinati da appositi Regolamenti, la cui approvazione e la cui modificazione sono soggette alla procedura di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Nell'ambito delle specifiche discipline legislative di riferimento l'Ente può perseguire scopi di previdenza ed assistenza complementari in favore dei Veterinari e dei loro familiari.

Ordini Professionali

Gli Ordini Professionali e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. Tali Enti, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Anche se finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, pertanto senza oneri per la finanza pubblica, gli Ordini Professionali sono sottoposti all'applicazione della Legge n. 190/2012 e dei decreti attuativi. In ogni provincia sono costituiti gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari.

L'Ordine Professionale dei Medici Veterinari, costituito da tutti i Medici Veterinari Iscritti all'Albo professionale, assume nell'ambito dell'esercizio della professione veterinaria notevole importanza ed autorità, poiché la suddetta iscrizione costituisce una autorizzazione ricognitiva da cui la legge fa derivare direttamente la legittimazione a svolgere l'attività professionale.

In particolare, l'Ordine Provinciale ha precisi compiti istituzionali ed amministrativi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere e assicurare l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nel codice deontologico;
- verificare il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curare la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
- gestire le iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni dall'Albo professionale;
- assicurare un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- partecipare alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- rendere il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;
- concorrere con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuire con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
- separare, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante;
- vigilare sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica affinché svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Inoltre, come disposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani, l'Ordine Provinciale diffonde tra i propri iscritti il senso di responsabilità civile, con il fine di formare professionisti liberi e consapevoli del loro ruolo sociale, orientato ad indirizzare il professionista verso una responsabilità che tenga conto sia della scienza che della coscienza. Una esortazione a tutti i Medici Veterinari alla necessità di attenersi alla formula dell'impegno e della solidarietà, delle scelte adeguate e dell'operare nel solo interesse della salute degli animali e della persona.

Gli Ordini Provinciali sono disciplinati dal D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 – Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e le loro funzioni e attività sono regolamentate dal D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 – Approvazione del regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, in attesa della piena applicazione della Legge 11 gennaio 2018, n. 3" Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute".

Gli organi dell'Ordine Provinciale sono:

a) Assemblea degli Iscritti: è costituita dagli iscritti all'Albo provinciale. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva;

b) Consiglio Direttivo: è un organismo eletto dall'Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva. Per il suo funzionamento può dotarsi di Regolamenti Interni che devono essere approvati dall'Assemblea degli Iscritti e inviati alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani. Il numero dei componenti è variabile in base al numero degli iscritti, attraverso la votazione a maggioranza relativa dei voti con scrutinio segreto e ogni Consiglio elegge un presidente, un vicepresidente un tesoriere ed un segretario. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine di Siracusa si compone di 7 Consiglieri con mandato di quattro anni. Sul portale istituzionale dell'Ordine Provinciale sono indicati i nominativi e i relativi Curricula vitae;

c) Collegio dei Revisori: è un organismo eletto dall'Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva e dalla normativa che ne disciplina i compiti e le attività. Sul portale istituzionale dell'Ordine sono indicati i nominativi e i relativi Curricula Vitae.

Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Ordine Provinciale si avvale del supporto di un collaboratore esterno non dipendente per la gestione amministrativa e di controllo delle iscrizioni all'Albo professionale, assistenza e comunicazione nei confronti dei Medici Veterinari iscritti, gestione del portale istituzionale.

Tuttavia, l'Ordine Provinciale può costituire al proprio interno Commissioni per lo svolgimento di attività inerenti alla missione istituzionale. I componenti delle Commissioni possono essere sia interni al Consiglio Direttivo che esterni al Medesimo e non percepiscono compensi.

Dalla mappatura svolta dal RPCT, di seguito si riportano le aree di rischio attinente alle attività del Consiglio Direttivo.

1.6.2 Individuazione delle aree di rischio

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione, che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio.

Di seguito le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

B) Area servizi e forniture

1. acquisizione di beni;
2. acquisizione di servizi;

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo;
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione;
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi;

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.
3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.

E) Aree specifiche di rischio (indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016-Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016- Parte speciale - Titolo III Ordini e Collegi professionali)

1. Formazione professionale continua. (attenzione: area non pertinente per gli Ordini delle professioni sanitarie che sono invece assoggettate. La fonte di disciplina per le professioni sanitarie non è rappresentata dal DPR 137/2012 (vedi art. 7, comma 7, "Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM)").
2. Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi
3. Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici

1.6.3 Valutazione del rischio, ponderazione ed adozione di misure di prevenzione

Per ogni area di rischio descritta nel punto precedente, sono di seguito individuati il grado di rischio inerente attraverso la correlazione delle seguenti variabili:

- Probabilità;
- Impatto.

Per *probabilità* si intende la probabilità che si verifichi un evento corruttivo, valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi di natura oggettiva e soggettiva, tenendo conto di:

- contesto ambientale;
- persone coinvolte;
- frequenza e complessità del processo/attività;
- concretezza del vantaggio/interesse connesso al rischio;
- controlli in essere.

Con riferimento alla valutazione della probabilità, è possibile assegnare a ciascuna delle cinque categorie una scala di valori per determinare il livello di rischio:

- Alto (5): probabilità che l'evento di rischio si verifichi;
- Medio (3): probabilità che l'evento di rischio si possa verificare;
- Basso (1): probabilità che l'evento di rischio non si verifichi.

In tale contesto, la valutazione della probabilità complessiva sarà pari al valore assegnato con maggior ricorrenza.

Per *impatto* si intende la misura dell'effetto che il manifestarsi dell'accadimento del rischio comporta calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe all'Ente secondo le seguenti categorie di impatto:

- Organizzativo;
- Economico;
- Reputazionale;
- Credibilità istituzionale;
- Effetti legali-sanzionatori.

Con riferimento alla valutazione dell'impatto, è possibile assegnare a ciascuna delle quattro categorie una scala di valori per determinare il livello di rischio:

- Alto (5): attività con evento di rischio che impatta direttamente sulla categoria;
- Medio (3): attività con evento di rischio che impatta indirettamente sulla categoria;
- Basso (1): attività con evento di rischio che non impatta sulla categoria.

In tale contesto, la valutazione dell'impatto complessivo sarà pari al valore assegnato alla categoria con valutazione maggiore.

Per tale ragione, la valutazione del rischio inerente di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità (E)} \times \text{Impatto (E)}$$

Impatto \ Probabilità	Impatto			
	Basso	Medio	Alto	
Probabilità	Alto	Medio	Alto	Alto
	Medio	Medio	Medio	Alto
	Basso	Basso	Medio	Medio

Il rischio inerente ottenuto può corrispondere al seguente valore:

- Alto: Attività per cui si necessita con priorità massima la definizione e l'attuazione di sostanziali misure di controllo;
- Medio: Attività per cui si necessita di definire e attuare interventi correttivi al fine di garantire un livello di attenzione costante sul processo;
- Basso: Attività per cui si prevede un monitoraggio costante e/o aspetti di miglioramento del controllo.

È opportuno precisare che, con riferimento alla valutazione complessiva del rischio di corruzione realizzata attraverso l'analisi di impatto e probabilità, nella ponderazione del rischio si ispira al criterio di "prudenza", volto anche ad evitare una sottostima del rischio corruttivo, privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo.

Di seguito si riporta la valutazione del rischio inerente per ciascuna area di rischio attinente alle attività dell'Ordine Provinciale.

1. Area acquisizione e progressione del personale

- Conferimento di incarichi di collaborazione esterna: rischio ALTO; pur presentando un rischio alto, gli incarichi di collaborazione esterna vengono riconfermati di volta in volta in quanto giustificati da importi di parcella non elevati e dal rapporto di fiducia basato sulla continuità nel tempo.

2. Area servizi e forniture

- Rischio BASSO in relazione alla presenza di procedure che stabiliscono le modalità di selezione del fornitore come l'acquisizione di preventivi e considerato che il costo del materiale utilizzato nell'ufficio dell'ordine è sempre di importi modesti.

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo (Rischio BASSO).

- Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione (Rischio BASSO). Tali provvedimenti sono considerati a rischio basso in quanto regolamentati da norme nazionali che regolamentano l'attività ordinistica.
 - Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi (Rischio BASSO). Tali provvedimenti sono considerati a rischio basso in quanto l'Ordine non accredita gli eventi formativi poiché si avvale dell'operato di PROFCONSERVIZI, società deputata all'accREDITAMENTO di tali eventi.
- D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti (Rischio BASSO). Tali provvedimenti sono considerati a rischio basso in quanto alla quota dell'ordine corrisponde una ricevuta se percepita in contanti, o relativa tracciabilità se percepita mediante versamento bancario.
 - Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori (Rischio BASSO). Tali provvedimenti sono considerati a rischio basso in quanto i creditori vengono pagati mediante mezzi tracciabili e dietro rilascio di fatture elettroniche.
 - Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica (Rischio BASSO). Tali provvedimenti sono considerati a rischio basso in quanto tali procedure sono stabilite e regolamentate da FNOVI.
- E) Aree specifiche di rischio (indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 - Parte speciale - Titolo III Ordini e Collegi professionali)
- Formazione professionale continua. L'area non è pertinente per gli Ordini delle professioni sanitarie. La fonte di disciplina per le professioni sanitarie non è rappresentata dal DPR 137/2012 (vedi art. 7, comma 7, "Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM)").
 - Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi (rischio BASSO). Il rischio è basso perché per il rilascio di tali pareri l'Ordine fa riferimento al Decreto 19 Luglio 2016 n.165 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni.
 - Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici (rischio BASSO) Tali provvedimenti sono considerati a rischio basso in quanto gli incarichi vengono assegnati ai consiglieri stessi che non percepiscono parcella.

1.6.4 Trattamento del rischio

In un'ottica di prevenzione dei reati di corruzione, il sistema di controllo a presidio delle attività individuato nel Piano segue i seguenti criteri:

- definizione dei principi di comportamento;
- diffusione della cultura della legalità attraverso la formazione a tutto il personale ed ai soggetti destinatari del Piano;
- segregazione di responsabilità e compiti nella struttura organizzativa;
- adozione di specifiche procedure per le attività ritenute ad alto rischio;

- definizione di obiettivi di elevazione del grado di trasparenza delle attività dell'ente, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

Il sistema di controllo è supportato da un'attenta attività di vigilanza svolta dal RPCT. Tale attività di monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure di prevenzione della corruzione avviene periodicamente attraverso:

- ✓ raccolta delle informazioni e reportistica in merito allo status di realizzazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo e degli obiettivi sulla trasparenza ed integrità;
- ✓ verifiche periodiche sul corretto adempimento dei principi dettati nel presente documento e sulla corretta applicazione delle misure preventive mediante richiesta della documentazione a supporto;
- ✓ interventi di audit effettuati;
- ✓ formazione effettuata.

Le suddette attività di monitoraggio saranno rendicontate al Consiglio Direttivo in occasione delle riunioni in via ordinaria o su specifica richiesta del RPCT, fermo restando la relazione annuale; in caso di evidenti inadempienze, il RPCT assumerà iniziative ritenute più opportune in considerazione delle indicazioni del Consiglio stesso.

1.6.5 Misure di Prevenzione

Monitoraggio e vigilanza

Per le aree in cui, viste le caratteristiche dell' Ordine provinciale dei Medici Veterinari di Siracusa e dell'attività sottoposta ad analisi, sia stato evidenziato un rischio basso, si considera la vigilanza e l'attinenza alla normativa vigente, sufficiente come attività di prevenzione.

Per le aree in cui sia stato valutato un livello di rischio medio, ogni questione deve essere sottoposta all'intero Consiglio Direttivo e, per eventi che prevedono spese, ai Revisori dei Conti.

Per l'acquisizione di servizi di consulenza dovranno essere presentati al Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno tre preventivi; i membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti dovranno dichiarare tramite apposito modello l'assenza di conflitto di interesse nella scelta di uno degli offerenti.

Formazione

Tra le principali misure di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare nell'ambito del PTPCT rientra la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo. La legge 190/2012 stabilisce, infatti, che il Piano debba prevedere percorsi e programmi di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità (art. 1 co. 9, lettera b) e c). Sarà cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione valutare l'efficacia dei piani formativi proposti dalla FNOVI con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sulla obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo. I componenti del Consiglio Direttivo di Siracusa sono tenuti a percorsi formativi, in tema di anticorruzione e trasparenza, organizzati dalla FNOVI o altro Ente preposto, al fine di adempiere a quanto stabilito dalla normativa vigente, al fine di sensibilizzare e diffondere la cultura dell'etica pubblica e della legalità.

Moduli conflitto di interesse, sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, curriculum vitae.

- 1 Si richiede ai membri del Consiglio Direttivo la dichiarazione di assenza di Conflitto di interesse nel caso fossero coinvolti in decisioni concernenti i punti delle aree A,B ed E;
- 2 Modulo sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.lgs n.39 del 8 aprile 2013;
- 3 Curriculum vitae.

1.7. Sistema Disciplinare

Al fine di garantire il rispetto e l'efficace attuazione del PTPCT, l'Ordine Provinciale si impegna a predisporre idonei flussi comunicativi da parte di ciascun destinatario nei confronti del RPCT affinché possa essere pienamente realizzata la funzione di monitoraggio e controllo in relazione all'osservanza del Piano. In tale contesto, ciascun destinatario sarà tenuto a segnalare al suddetto Responsabile le presunte violazioni e i comportamenti non conformi ai principi e dettami presenti nel documento di cui sia venuto a conoscenza.

1.8 Elenco dei reati

Il PTPC è redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati.

Si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe concretizzarsi una distorsione delle finalità istituzionali dell'ente. L'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

- 1 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- 2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- 3 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- 4 Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.);
- 5 Concussione (art. 317 c.p.);
- 6 Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- 7 Peculato (art. 314 c.p.);
- 8 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- 9 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- 10 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).
- 11 False comunicazioni sociali (art. 2621 bis Codice Civile)
- 12 Falso in bilancio

1.9 Principi generali di comportamento

Il PTPC dispone l'adozione, da parte dei destinatari degli obblighi anticorruzione, di un proprio Codice di comportamento, al fine di prevedere regole comportamentali specifiche che indirizzino il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche, individuando delle guide comportamentali per i vari casi. A tal fine risulta applicabile quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni". Di tale Codice l'Ordine deve dare comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed invio a ciascun

dipendente; deve altresì esserne previsto l'opportuno adeguamento, al fine di consentirne l'applicabilità anche ai soggetti legati all'Ente da rapporti di collaborazione/consulenza.

In merito ai contenuti del Codice, è fatto divieto ai destinatari di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare le ipotesi di reato disciplinate dagli articoli 318, 319 e 319-ter del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa sia che tale azione abbia successo, sia nel caso rimanga a livello di tentativo. Evitare quindi:

- a) comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo;
- c) qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della pubblica amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

1.10 Il whistleblowing

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023.

I dipendenti dell'Ordine professionale, i lavoratori e collaboratori di imprese private che prestano opere o servizi in favore dell'Ordine possono procedere alla segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di reati contro la pubblica amministrazione, di comportamenti impropri di un funzionario pubblico contrari all'interesse pubblico, di illeciti civili, di irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività dell'Ordine. Sono ricompresi anche i tentativi di violazione, nonché le attività illecite non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illeciti o di presunti fatti illeciti nel pieno anonimato, garantendo la riservatezza prevista dalla normativa vigente, così come raccomandato dal disposto dell'art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 6 del 2015.

La piattaforma prevede, inoltre, la possibilità per l'RPCT di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità. Quest'ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà "dialogare" con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Per segnalare un illecito di interesse generale nell'ambito dell'amministrazione pubblica, commesso dall'intestato all'Ordine accedi al seguente:

<https://ordinedeimediciveterinaridellaprovinciadisiracusa.whistleblowing.it/>

Informativa ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e) del d.lgs. 24/2023

Definizione del *whistleblower*

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Chi può segnalare?

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- dipendenti pubblici;
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- _collaboratori, liberi professionisti, fornitori e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- soggetti in periodo di prova o fase di colloquio;
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Quando si può segnalare?

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova o fase di colloquio;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

➤ VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti

➤ VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE EUROPEE

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Cosa NON può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia

➤ _Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

➤ _Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

➤ _Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

I canali di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

Canale interno: il canale prioritario di segnalazione è quello interno, ossia quello costituito dall'ente di appartenenza.

L'Ente mette a disposizione i seguenti canali interni di segnalazione:

<https://ordinedeimediveterinaridellaprovinciadisiracusa.whistleblowing.it/>

- Modulo pubblicato sulla home page del sito istituzionale, area "Whistleblowing", da inviare all'indirizzo PEC del RPCT Dott. Valvo Giuseppe (giuseppe.valvo@pec.sr.fnovi.it) (soggetto deputato *ex lege* per la gestione delle segnalazioni);

- Via telefono, previo appuntamento da richiedere inviando e-mail al seguente indirizzo giuseppevalvovet@gmail.com, in tal caso, nel corso della telefonata verranno richieste tutte le informazioni contenute nel modulo per la segnalazione scritta e la segnalazione sarà documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto; la persona segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione (art. 14, comma 3, d.lgs. 24/2023).

- Mediante incontro diretto, da richiedere inviando e-mail al seguente indirizzo: giuseppevalvovet@gmail.com mediante il quale verrà fornito apposito appuntamento e numero di telefono con il quale comunicare. In tal caso la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale; in caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione (art. 14, comma 4, d.lgs. 24/2023)

Canale esterno: la segnalazione all'ANAC mediante la piattaforma disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità può essere effettuata solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazioni pubbliche: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone; in questo caso il segnalante beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorrono determinate condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Gestione della segnalazione

A seguito della ricezione della segnalazione, il RPCT:

a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il sistema di protezione

Di seguito si indica sinteticamente il sistema di protezione contemplato dalla normativa in favore del whistleblower e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione; per una conoscenza completa delle tutele previste, si rinvia agli artt. 12 e ss. del d.lgs. 24/2023.

A) tutela della riservatezza: la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato; è fatto divieto di rivelare l'identità del segnalante, che non deve essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (il divieto si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante); è tutelata anche l'identità delle persone coinvolte (e delle persone menzionate nella segnalazione) fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione; l'identità del segnalante e delle persone coinvolte è altresì protetta, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con modalità del trattamento volte a garantirne la riservatezza, anche mediante strumenti di crittografia;

B) protezione dalle ritorsioni: è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata; con "ritorsione" deve intendersi *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*.

Il Capo III (artt 16 -22) del D.lgs 24/2023 prevede le misure di protezione avverso i comportamenti discriminatori e ritorsivi attuati nei confronti della persona segnalante.

In particolare, si indicano alcuni provvedimenti che potranno essere dichiarati nulli, se assunti in violazione dell'art. 17 del D.lgs 24/2023:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi.

La gestione delle comunicazioni di ritorsione nel settore pubblico e nel settore privato compete all'Anac. Deve sussistere uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

È quindi necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Il decreto prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il d.lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza. È necessario, quindi, che i soggetti del settore pubblico e privato forniscano chiare indicazioni sul sito istituzionale a riguardo, affinché le comunicazioni siano correttamente inoltrate ad ANAC.

In ogni caso, i soggetti pubblici o privati che per errore fossero destinatari di una comunicazione di ritorsione sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

C) misure di sostegno: è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno;

D) limitazioni della responsabilità (scriminanti)

Soggetti cui si applicano le misure di protezione

Le misure di protezione si applicano, oltre che al segnalante:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Perdita delle tutele

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei

casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Tempi di conservazione della documentazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs 24/2023 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati.

2. Sezione della Trasparenza

2.1 Premessa

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse.

L'Ordine si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale.

L'Ordine considera la "Trasparenza" collegata alla "Prevenzione della Corruzione", sulla base della considerazione che la trasparenza rappresenta già di per sé una misura di prevenzione consentendo il controllo da parte degli utenti sullo svolgimento dell'attività amministrativa.

Pertanto, tutta la collettività può accedere alle informazioni pubbliche, favorendo in questo modo forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità sanciti dalla Costituzione all'art. 97.

Della Trasparenza ne trarranno beneficio sia i portatori di interesse esterni che sono messi a conoscenza delle attività e delle regole dell'Ente con cui interagiscono; che lo stesso Ente, che deve misurarsi e confrontarsi con le altre amministrazioni pubbliche nell'ottica di un miglioramento continuo del servizio offerto, perseguendo l'incremento delle misure di trasparenza e di conseguenza il sostegno della cultura della legalità e dell'integrità e la prevenzione di fenomeni corruttivi.

L'Ordine dei Medici Veterinari è un Ente di diritto pubblico (ente pubblico non economico) dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini di lucro. Esso si qualifica come una istituzione di autogoverno della Professione Medico Veterinaria riconosciuta dalla legge che si coordina con le attività degli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari, rappresentando a livello Nazionale la professione del veterinario. In qualità di ente delegato dallo Stato alla sorveglianza della professione, l'attività espletata dall'Ordine è preordinata alla tutela dell'interesse della collettività e a garantire la professionalità del veterinario nel rapporto con l'utente.

L'Ordine:

- definisce i dettami deontologici che regolano la vita ordinistica e i comportamenti del medico veterinario finalizzati alla tutela del diritto dei cittadini, costituzionalmente tutelato, di potersi rivolgere ad una professione "degnata e capace", organizzata in un sistema ordinistico che non lavora né per gli iscritti (non è un sindacato), né per sé (non è una corporazione), ma per il Paese;
- sovrintende e tutela la professione del medico veterinario nell'interesse della collettività nazionale;
- è centro propulsivo per la crescita culturale e lo sviluppo professionale del veterinario; vigila a livello provinciale alla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione del veterinario;
- esercita il potere disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo provinciale ed emana le direttive di massima per la conciliazione di eventuali controversie tra veterinari e cittadini o enti che riguardano l'esercizio della professione;

- promuove e favorisce, a livello provinciale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti all'Albo;
- coordina e promuove l'attività dell'Ordine dei veterinari;
- designa i rappresentanti presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale;
- concorre con le autorità pubbliche allo studio e all'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare gli Ordini.

Una funzione importante è anche quella di consultazione, con FNOVI; sui progetti di legge e di regolamento che riguardano direttamente o indirettamente la professione veterinaria.

Gli organi di governo dell'Ordine sono:

- 1) il Consiglio Direttivo;
- 2) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono previste le cariche istituzionali del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.

La struttura organizzativa viene curata dal Presidente e dal Segretario è presente una figura amministrativa non dipendente.

2.2 Principali Novità

La normativa prevede la predisposizione di un link "Amministrazione Trasparente", che deve essere posizionato in modo chiaro e visibile sull'home page del sito istituzionale e la cui interno siano contenuti i dati, le informazioni e i documenti la cui pubblicazione è prevista dalla stessa normativa ed elencati secondo la tabella allegata al Decreto n. 33/2013 e nell'Allegato alla delibera ANAC n. 50/2013.

Le funzioni ed i poteri del Responsabile per la Trasparenza presso la Federazione, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, sono attribuite al **Dr Valvo Giuseppe**, come da delibera n. 9 del 27 ottobre 2020 del Consiglio Direttivo provinciale.

Si sottolinea che la FNOVI ha aderito nel 2018 alla *Fondazione G.A.R.I.*, in modo tale da permettere ai singoli Ordini Provinciali, senza alcun costo aggiuntivo, di poter avere affidamento su un duplice strumento di creazione di un proprio portale web (oltre al servizio offerto con i "minisiti FNOVI") e/o di aver accesso ad un "compilativo" della sezione "Amministrazione Trasparente" che è possibile integrare nel proprio sito istituzionale.

Con riguardo all'accesso civico, visti gli ordinari 30 giorni di tempo previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 per evadere le istanze di accesso civico pervenute, si dispone, anche ai fini delle conseguenti diverse responsabilità previste dal D.Lgs. n. 33/2013, che:

- a) si ha ritardo nell'evasione dell'istanza di accesso civico in caso di perdurante mancata risposta all'istante tra il 31° ed il 45° giorno successivo ai predetti 30 gg. iniziali dati dalla legge;
- b) si ha mancata risposta all'istanza di accesso civico, in caso di mancata risposta perdurante dal 46° giorno successivo ai predetti 30 gg. iniziali.

L'accesso civico può essere esercitato da chiunque, non in forma anonima, unicamente nei confronti del Responsabile per la Trasparenza ed esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, al Responsabile della trasparenza dell'Ordine va presentata la richiesta di accesso civico.

Il Responsabile della Trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

Denominazione obbligo	Descrizione Dell'obbligo	Nominativo referente Accesso civico	Tel. Uff.	Fax Uff.	Mail	Modalità accesso civico
Accesso civico	Referente per l'accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Dr Giuseppe Valvo	0931414082 3395670719		ordineveterinarisr@gmail.com	Invio telematico o consegna del modulo di richiesta presente on line
Accesso civico	Nome titolare potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Dr Ferlito Santi	0931414082		ordineveterinarisr@gmail.com	Modalità per l'esercizio del potere sostitutivo per l'accesso civico

2.3 Procedimento di elaborazione e adozione del programma

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato imperniato su un obiettivo da realizzare nel triennio 2022–2024, ovvero promuovere l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ordine, tramite l'adeguamento dello stesso ai principi di cui al d. lgs 165/2001 e al d. lgs 190/2012

Gli obiettivi operativi sono:

- individuare e pubblicare i dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge ed eventuali dati ulteriori, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari;
- far conoscere, a chiunque ne abbia interesse, l'ufficio responsabile e i tempi per ciascun area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari e dei componenti degli organi d'indirizzo politico, amministrativo e di controllo coinvolti;
- garantire la conoscenza diffusa e l'accessibilità totale delle informazioni relative al modo in cui le risorse sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- completare l'informatizzazione dei flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.

Il PTCT viene sottoposto a consultazione pubblica sul portale della <http://www.ordineveterinarisiracusa.it/default.aspx>

Le variazioni e gli aggiornamenti del Programma sono sottoposte dal Responsabile della trasparenza al Consiglio Direttivo ai fini dell'approvazione.

L'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

2.4 Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/2012 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC. Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);

Da ultimo è stato consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

2.5 Contenuti

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio. La Sezione Amministrazione Trasparente avrà un link sulla Home Page del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. In particolare di seguito i contenuti delle singole pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del d. lgs. n. 33/2013)

Si precisa che dovrà essere adottato apposito regolamento in merito agli obblighi di cui all'art. 5 (Accesso civico) del D. Lgs. 33 del 2013 per come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 97 del 2016.

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio.

B) Dati concernenti i componenti dei consiglieri (Art. 14)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 D. Lgs. 33/2013.

C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 D. Lgs. 33/2013.

G) Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (Art. 24)

(La presente previsione è stata abrogata dal D. Lgs. 97 del 2016 - art. 43)

H) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26)³ con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (Art. 27)

La pagina web indica, ad esempio le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la co-organizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiato.

D) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina contiene il link per il download dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.

L) Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30) (Contenuti da completare ad onere del Responsabile se sussistono i presupposti di pubblicazione)

M) Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)

La pagina web contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

N) Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32)

La pagina web contiene:

a) i costi contabilizzati, con evidenza di quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

O) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio. In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti l'iscrizione all'Albo ed al registro, la formazione delle commissioni.

Con riferimento agli obblighi di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 14 è possibile fare rinvio alla voce del bilancio che ha ad oggetto le spese sostenute per gli organi dell'Ente. In merito alla pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, si rammenta che ai componenti il Consiglio non si applicano le restanti previsioni di cui all'art. 14 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, a seguito della modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 97 del 2016 che ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b)].

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici

(art. 36)

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 D. Lgs. 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché se è stato attivato il servizio di pagamento tramite POS e PagoPA.

2.6 Accesso civico per mancata pubblicazione di dati

L'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 97/2016, riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

L'istituto dell'accesso civico è volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente". L'istanza di accesso deve essere presentata unicamente mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica a tal fine attivato: ordinevet.sr@pec.fnovi.it, compilando il modulo reso disponibile dall'Ordine/amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Piano Anticorruzione" dove sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio della segnalazione.

L'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

2.7 Accesso e Privacy

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'articolo 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento dei dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (UE) 2016/679, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento". Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'articolo 7 bis, co. 4, dispone inoltre che "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione". Si richiama anche a quanto previsto all'articolo 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento ed adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda, altresì, che, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o anche DPO, Data Protection Officer) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (articolo 39 del RGPD).

MODULO PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 “WHISTLEBLOWING”

Il presente modulo può essere compilato per effettuare una segnalazione ai sensi del d.lgs. 24/2023, secondo quanto illustrato all'interno del documento informativo predisposto dall'ente in materia di whistleblowing e dell'informativa sul trattamento dei dati personali rinvenibili sul sito web dell'ente, nella pagina/sezione dedicata al whistleblowing, ai quali si rinvia. La segnalazione sarà gestita secondo le previsioni di legge e di quanto indicato dalle Linee guida ANAC in materia, anche al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il modulo si compone di quindici punti, articolati su cinque pagine. Nell'ultima pagina si chiede al segnalante di inserire la propria sottoscrizione (a meno che la segnalazione sia anonima).

Al presente modulo deve essere allegata copia del documento di identità del segnalante (a meno che la segnalazione sia anonima).

N.B.: Con l'invio della segnalazione il segnalante dichiara di aver preso visione della predetta informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, nonché del documento informativo in materia ivi pubblicato.

1. Ente al quale si trasmette la segnalazione:

.....

2. Modalità di trasmissione della segnalazione:

.....

3. Identità del segnalante¹

Nome

Cognome

Codice fiscale

Telefono

Domicilio

e-mail/ PEC

¹ N.B.: il segnalante può scegliere se inserire le informazioni nella tabella ovvero se preservare l'anonimato. Tuttavia, le segnalazioni anonime o comunque estranee all'ambito di applicazione della normativa saranno considerate ordinarie e gestite come tali, secondo quanto previsto in merito dall'ordinamento dell'ente, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, d.lgs. 24/2023.

4. Informazioni sulla qualità del segnalante

In qualità di *(selezionare una opzione)*:

- dipendente pubblico;
- lavoratore subordinato di soggetto del settore privato;
- lavoratore autonomo presso soggetto del settore pubblico o del settore privato;
- collaboratore, libero professionista e consulente presso soggetto del settore pubblico o del settore privato;
- volontario o tirocinante;
- azionista o persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche in via di mero fatto, presso soggetto del settore pubblico o del settore privato.

Presso il seguente ente:

.....

Qualifica e mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Attuale qualifica e mansione lavorativa²:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

² Tale campo è da compilare solo se i dati non coincidono con quelli all'epoca dei fatti segnalati. Se il rapporto giuridico si è sciolto, indicare "Segnalazione successiva allo scioglimento del rapporto ma relativa ad informazioni sulle violazioni acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso".

5. Violazione segnalata (selezionare)³

A) VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI:

- illecito amministrativo;
- illecito contabile;
- illecito civile;
- illecito penale;
- condotta illecita rilevante ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231(reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

B) VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE EUROPEE:

- illecito che rientri nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea, relativo ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che le dono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

6. Periodo in cui si è verificato il fatto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

³ N.B.: non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

-le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro od impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

-le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.L. 24/2023;

-le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

(Allegato B)

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(art. 5 del D. Lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 97/2016)

La/il sottoscritta/o COGNOME * _____

NOME * _____

NATA/O * _____ RESIDENTE IN * _____ PROV (__)

VIA _____ n. _____ e-mail _____ tel. _____

Considerata

l'omessa pubblicazione ovvero

la pubblicazione parziale

del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito l'Ordine provinciale dei medici veterinari di _____ (1)

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.

Indirizzo per le comunicazioni: _____ [2]

Luogo e data _____ Firma _____

(Si allega copia del documento di identità)

**dati obbligatori*

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

[2] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003

La informiamo che i dati personali verranno trattati l'Ordine provinciale dei medici veterinari di Siracusa per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. La informiamo altresì che i medesimi non verranno comunicati né diffusi. Il mancato conferimento dei dati rende impossibile l'accoglimento dell'istanza. I dati sono raccolti e trattati con mezzi automatizzati e cartacei nel rispetto delle norme previste dalla legge sulla privacy esclusivamente per le finalità sopra indicate. In base alla legge Lei è titolare di una serie di diritti, che potrà sempre esercitare rivolgendosi al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ordine di quali ad esempio: il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano; il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere finalità, modalità e logica del trattamento, il diritto ad ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati; il

diritto di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi e gli altri diritti indicati all'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il titolare nonché responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

(Allegato C)

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHIO	CONTROLL O	VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ	VALORE MEDIO DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
Area relativa alla gestione del Personale e degli incarichi a consulenti e collaboratori	Reclutamento del personale e Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	Consiglio Direttivo	2	4	8	MEDIO
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Attribuzione di incarichi "personalizzati"		5	4	20	ALTO
Area acquisti (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	Consiglio Direttivo/.....	5	1	5	BASSO
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Violazione Codice dei Contratti		5	1	5	BASSO
	Requisiti di qualificazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente		5	3	15	MEDIO
	Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente		5	3	15	MEDIO
	Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute		5	5	25	ALTO
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	rischio di aggiudicazione ad offerta viziata				0	
	Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga		5	5	25	ALTO
	Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie)		5	5	25	ALTO
	Revoca del bando	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere Concorrente indesiderato		5	4	20	ALTO
	Redazione del cronoprogramma	Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze		1	2	2	BASSO
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Evidenziazione di varianti non necessarie		5	3	15	MEDIO
Subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto	2	3	6	MEDIO		
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	2	5	10	MEDIO		
Area gestione iscritti altre attività relative privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari	Concessione di Patrocini	Procedimento svolto in modo non corretto	Consiglio Direttivo/.....;	1	5	5	BASSO
	Espressione pareri di competenza	Espressioni da pareri volti a favorire posizioni non corrette		2	5	10	MEDIO
							BASSO
Area incassi e pagamenti e sovvenzioni e le attività con effetto economico diretto ed	Incasso quote e gestione delle morosità	Rischio solleciti/messe in mora parziali	Consiglio Direttivo/.....	1	2	2	BASSO
	Pagamenti	Rischio mancati pagamenti		1	2	2	BASSO
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHIO	CONTROLL O	VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ	VALORE MEDIO DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	

immediato per il destinatario	Bandi a premi o concessione di contributi e/o sovvenzioni o comunque di vantaggi patrimonialmente rilevanti a soggetti pubblici/privati	Rischi attribuzione vantaggi in maniera discrezionale	Direttore;	1	4	4	BASSO
-------------------------------	---	---	------------	---	---	---	-------

(Allegato D)

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE
Area relativa alla gestione del Personale e degli incarichi a consulenti e collaboratori	Reclutamento del personale e Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	Oltre alle misure obbligatorie (quali l'adeguamento alle norme previste dal DLgs 165/01 e dalla normativa in tema di trasparenza e di incoferibilità e incompatibilità degli incarichi), si potrebbero prevedere anche situazioni più "pratiche" quali elaborazione di un documento che individui le regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, sottoposto a verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist), prima della delibera di adozione dell'atto finale e che le commissioni di valutazione siano costituite sorteggiando da una rosa di nominativi richiesti ad altre amministrazioni o alle università ed in possesso di requisiti predeterminati e non dovranno essere composti da soggetti appartenenti all'organo di direzione politica dell'amministrazione.
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Attribuzione di incarichi "personalizzati"	
Area acquisti (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	Oltre alle misure obbligatorie (in particolare l'adozione di regolamenti interni ai sensi del DLgs 165/2001 e il rispetto della normativa appalti), potrebbe essere utile anche in questo caso elaborare un documento come nel caso precedente. Inoltre, sarebbe utile implementare dei meccanismi rigorosi che delimitino in maniera corretta i termini di esecuzione dei contratti onde evitare affidamenti che esulano dalle condizioni contrattuali.
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Violazione Codice dei Contratti	
	Requisiti di qualificazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	
	Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE
	Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	
	Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga	
	Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie)	
	Revoca del bando	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere Concorrente indesiderato	
	Redazione del cronoprogramma	Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Evidenziazione di di varianti non necessarie	
	Subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto	
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	
Area gestione iscritti altre attività relative privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari	Concessione di Patrocini	Procedimento svolto in modo non corretto	Sarebbe utile dotarsi di appositi regolamenti e procedure scritte di funzionamento
	Espressione pareri di competenza	Espressioni da pareri volti a favorire posizioni non corrette	
Area incassi e pagamenti e sovvenzioni e le attività con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Incasso quote e gestione delle morosità	Rischio solleciti/messe in mora parziali	Sarebbe utile dotarsi di appositi regolamenti e procedure scritte di funzionamento
	Pagamenti	Rischio mancati pagamenti	
	Bandi a premi o concessione di contributi e/o sovvenzioni o comunque di vantaggi	Rischi attribuzione vantaggi in maniera discrezionale	

	patrimonialmente rilevanti a soggetti pubblici/privati		
--	---	--	--